

Axienda Ospedaliera di Perugia

Allegato al Repertorio n. 148 del 11/05/2021

APPENDICE 1 ALL'ALLEGATO A

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO

AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Art. 28 del Regolamento UE 679/2016)

PREMESSO CHE

1. SCOPO

Nel rispetto del Regolamento UE 679/2016, gli accordi contrattuali che implicano trattamento dei dati personali per conto del titolare devono contenere specifica disciplina del trattamento in questione, in linea con quanto previsto dall'art. 28.

Pertanto, le parti si adeguano al nuovo quadro normativo mediante il presente atto che ha lo scopo di aggiornare e sostituire, ove in contrasto, le disposizioni regolanti la materia della protezione e trattamento dei dati personali prevista nei contratti conclusi in precedenza tra committente e fornitore ("contratti di fornitura").

Il presente documento è parte integrante del contratto di fornitura.

Lo stesso completa, integra e, ove in contrasto, sostituisce le vigenti disposizioni contrattuali intercorse tra le parti, di cui al contratto di Fornitura sopra indicato. Il presente documento si applica anche ad ogni nuovo accordo, stipulato dalle Parti successivamente alla data di entrata in vigore del presente, come stabilito successivamente, anche qualora sia prevista una clausola di rinnovo automatico alla scadenza - intendendosi il presente documento ugualmente applicato e valido a tutti gli effetti di legge a regolare la materia in oggetto -.

2. ENTRATA IN VIGORE

Quanto nel presente disciplinato è immediatamente applicabile e pertanto completerà e/o sostituirà le

disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e le eventuali previsioni contrattuali in tema di trattamento di dati personali, fin dalla data della sua sottoscrizione.

3. PROTEZIONE DEI DATI

Le prescrizioni contenute nel presente documento si considerano attuative delle prescrizioni legislative espresse dal Regolamento UE 679/2016 (con particolare riferimento all'art. 28) e dalle relative linee guida in materia di trattamento dei dati personali.

4. DEFINIZIONI

Art. 4 Regolamento UE 2016/679 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento s'intende per:

1) «dato personale» (C26-C27-C30): "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale".

Dalla definizione si comprende che i principi di protezione dei dati non dovrebbero pertanto applicarsi a informazioni anonime, vale a dire informazioni che non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile o a dati personali resi sufficientemente anonimi e tali da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato.

Interessante il dettato normativo "qualsiasi informazione", quindi non solo un generico riferimento ai dati identificativi, ma ad ogni informazione, ivi compresa l'immagine o un codice di identificazione personale.

2) «trattamento»: "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione".

Dalla definizione appare evidente che non esiste un ambito in cui il Regolamento non si applichi, sia che si tratti di un uso cartaceo che informatico del dato.

- 3) «**limitazione di trattamento**» (**C67**): "il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro".
- 4) «profilazione» (C24-C30-C71-C72): "qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica".
- 5) «pseudonimizzazione» (C26-C28-C29): "il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile";
- 6) «archivio» (C15): "qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico".

Le figure del Regolamento

7) «titolare del trattamento» (C74): "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri".

La norma prevede che sia opportuno stabilire la responsabilità generale del titolare del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che quest'ultimo abbia effettuato direttamente o che altri abbiano effettuato per suo conto. In particolare, il titolare del trattamento è tenuto a mettere in atto misure adeguate ed efficaci ed essere in grado di dimostrare la conformità delle attività di trattamento con il presente Regolamento, compresa l'efficacia delle misure. Tali misure dovrebbero tener conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

- 8) «responsabile del trattamento»: "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento".
- 9) «destinatario» (C31): "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto

dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento".

10) «**terzo**»: "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile";

Azioni personali

- 11) «consenso dell'interessato» (C32-33): "qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento". Il consenso dovrebbe essere espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata ed inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, ad esempio mediante dichiarazione scritta, anche attraverso mezzi elettronici, o in forma orale.
- 12) «violazione dei dati personali» (C85): "la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati";
- 13) «dati genetici» (C34): "i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione". È opportuno che per dati genetici si intendano i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche, ereditarie o acquisite, di una persona fisica, che risultino dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione, in particolare dall'analisi dei cromosomi, del DNA o dell'acido ribonu-cleico (RNA), ovvero dall'analisi di un altro elemento che consenta di ottenere informazioni equivalenti.
- 14) «dati biometrici» (C51), che assieme ai dati genetici sono stati per la prima volta definiti col Regolamento dal legislatore europeo, ma che erano già stati introdotti dal Garante Privacy italiano. La definizione prevede che si intendano per dati biometrici quei dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici.
- 15) «dati relativi alla salute» (C35): i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica,

compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute. Nei dati personali relativi alla salute dovrebbero rientrare tutti i dati riguardanti lo stato di salute dell'interessato che rivelino informazioni connesse allo stato di salute fisica o mentale passata, presente o futura dello stesso. Questi comprendono informazioni sulla persona fisica raccolte nel corso della sua registrazione al fine di ricevere servizi di assistenza sanitaria o della relativa prestazione di cui alla direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, pertanto, un numero, un simbolo o un elemento specifico attribuito a una persona fisica per identificarla in modo univoco a fini sanitari; le informazioni risultanti da esami e controlli effettuati su una parte del corpo o una sostanza organica, compresi i dati genetici e i campioni biologici e qualsiasi informazione riguardante, ad esempio, una malattia, una disabilità, il rischio di malattie, l'anamnesi medica, i trattamenti clinici o lo stato fisiologico o biomedico dell'interessato, indipendentemente dalla fonte, quale, ad esempio, un medico o altro operatore sanitario, un ospedale, un dispositivo medico o un test diagnostico in vitro.

- 16) «stabilimento principale» (C36-37): a) per quanto riguarda un titolare del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo della sua amministrazione centrale nell'Unione, salvo che le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati personali siano adottate in un altro stabilimento del titolare del trattamento nell'Unione e che quest'ultimo stabilimento abbia facoltà di ordinare l'esecuzione di tali decisioni, nel qual caso lo stabilimento che ha adottato siffatte decisioni è considerato essere lo stabilimento principale; b) con riferimento a un responsabile del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione o, se il responsabile del trattamento non ha un'amministrazione centrale nell'Unione, lo stabilimento del responsabile del trattamento nell'Unione in cui sono condotte le principali attività di trattamento nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nella misura in cui tale responsabile è soggetto a obblighi specifici ai sensi del presente Regolamento.
- 17) «**rappresentante**» (**C80**): "la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per iscritto ai sensi dell'articolo 27, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi rispettivi a norma del presente regolamento".
- 18) «impresa»: "la persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, comprendente le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica".
- 19) «**gruppo imprenditoriale**» (**C37-C48**): "un gruppo costituito da un'impresa controllante e dalle imprese da questa controllate.
- 20) «norme vincolanti d'impresa» (C37-C110): "le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da un titolare del trattamento o responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro al trasferimento o al complesso di trasferimenti di dati personali a un titolare del trattamento o responsabile del trattamento in uno o più paesi terzi, nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che

svolge un'attività economica Ospedale".

- 21) «autorità di controllo»: "l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51";
- 22) «autorità di controllo interessata» (C124): "un'autorità di controllo interessata dal trattamento di dati personali in quanto: a) il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è stabilito sul territorio dello Stato membro di tale autorità di controllo; b) gli interessati che risiedono nello Stato membro dell'autorità di controllo sono o sono probabilmente influenzati in modo sostanziale dal trattamento; oppure c) un reclamo è stato proposto a tale autorità di controllo".
- 23) «**trattamento transfrontaliero**»: "a) trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di stabilimenti in più di uno Stato membro di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione ove il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento siano stabiliti in più di uno Stato membro; oppure b)trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di un unico stabilimento di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione, ma che incide o probabilmente incide in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato membro".
- 24) «obiezione pertinente e motivata»: "un'obiezione al progetto di decisione sul fatto che vi sia o meno una violazione del presente regolamento, oppure che l'azione prevista in relazione al titolare del trattamento o responsabile del trattamento sia conforme al presente regolamento, la quale obiezione dimostra chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati e, ove applicabile, alla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione".
- 25) «servizio della società dell'informazione»: "il servizio definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio".
- 26) «organizzazione internazionale»: "un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati".

5. CONDIZIONI GENERALI

Il fornitore è stato selezionato dal Ospedale di Perugia per fornire i servizi previsti dal contratto di fornitura con le modalità ivi disciplinate.

TANTO PREMESSO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, con cui si dispone che:

Il Responsabile del trattamento è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità

forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;

Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati Responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione dei compiti;

L'AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA, C.F. 02101050546, con sede legale in Perugia, Sant'Andrea delle Fratte, P.O. S.Maria della Misericordia, in persona del Direttore Generale Titolare del trattamento, Dr. Marcello Giannico, nato a nato a Cagliari il 13.09.1971, domiciliato per la carica in Perugia, presso la sede dell'Azienda

RITENUTO CHE

Il Comitato per la Vita "Daniele Chianelli" di Perugia - Associazione con sede in Perugia - Via della Scuola 147, cap 06087- Ponte San Giovanni, rappresentata Sig. Franco Chianelli, nella sua qualità di Presidente, per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite in relazione al rapporto giuridico instaurato, ha i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

TUTTO CIÒ PREMESSO

NOMINA

Il Comitato per la Vita "Daniele Chianelli" di Perugia - Associazione con sede in Perugia - Via della Scuola 147, cap 06087- Ponte San Giovanni, rappresentata sig. Franco Chianelli, nato a Perugia il 5 gennaio 1947 nella sua qualità di Presidente Responsabile Esterno del trattamento dei dati effettuati anche con strumenti elettronici o, comunque, automatizzati o con strumenti diversi, per l'ambito di attribuzioni, funzioni, competenze comprese tutte le eventuali succursali e distaccamenti.

Il Comitato per la Vita "Daniele Chianelli" di Perugia - in qualità di Responsabile Esterno del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dal Titolare e comunque nell'espletamento del proprio incarico.

Il Titolare provvederà, con cadenza almeno semestrale, a svolgere le dovute verifiche sulle attività compiute dal Responsabile del trattamento. È obbligo di quest'ultimo prestare al Titolare la sua piena collaborazione per il compimento delle verifiche stesse.

Della nomina a Responsabile del trattamento, così disposta con il presente atto, verrà data opportuna informazione nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente, al personale interessato, con le modalità più opportune.

Principi generali da osservare

Ogni trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto primario dei principi di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 679/2016.

Caratteristiche dei trattamenti e istruzioni specifiche

Il Responsabile del trattamento dei dati personali, operando nell'ambito dei principi sopra ricordati, deve attenersi, nello svolgimento del proprio lavoro, alle istruzioni impartite dal Titolare nell'espletamento del proprio incarico.

Divieti di comunicazione e diffusione

Nell'espletamento del presente incarico, il Responsabile si impegna alla riservatezza, operando con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la protezione dei dati. Inoltre, garantisce che le persone opportunamente individuate autorizzate al trattamento dei dati si impegnino alla riservatezza e/o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

Obblighi dei Responsabili esterni

I trattamenti dovranno rispettare scrupolosamente le norme contenute nel Regolamento UE 679/2016 e altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

In particolare il Responsabile del trattamento deve:

Trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o il diritto nazionale; in tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

Garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

Adottare tutte le misure richieste, ai sensi dell'articolo 32 "Sicurezza del trattamento" del Regolamento UE 679/2016;

Rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4, art. 30 Regolamento UE 679/2016 per ricorrere a un altro Responsabile del trattamento;

Tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato, di cui al capo III del Regolamento UE 679/2016;

Assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento UE 679/2016 di cui agli articoli da 32 "Sicurezza del trattamento", 33 "Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo", 34 "Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato", 35 "Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati" e 36 "Consultazione preventiva", tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione;

Su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituire al Titolare stesso tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione di servizi, relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione di tali dati;

Mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento UE 679/2016 o da altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. In particolare, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Regolamento UE 679/2016 o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati:

Assicurare il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 679/2016, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a sua disposizione. In particolare, con riferimento agli articoli da 32 a 34, il Responsabile dovrà notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo e, in ogni caso, non oltre 48 ore dall'avvenuta conoscenza di ogni sospetto di violazione dei dati personali (come da definizioni che precedono) che tratta per conto del Titolare, così come di qualunque evento lesivo dei dispositivi di security implementati in virtù dell'ottemperamento alla normativa vigente. In particolare la notifica dovrà includere informazioni relative all'evento (data breach) avvenuto o sospetto, in limiti ragionevoli anche di dettaglio, che includano almeno:

- la descrizione della natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile,
 le categorie e il numero complessivo di interessati coinvolti (anche approssimativo), nonché le categorie e il numero (anche approssimativo) di registrazioni di dati personali in questione;
- 2) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione;
- 3) la descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuare i possibili effetti negativi;

Nel caso in cui non sia possibile fornire indicazioni contestualmente alla notifica dell'evento, il Responsabile si obbliga a fornirle in fase successiva e, comunque, senza ulteriore ingiustificato ritardo. In ogni caso entro e non oltre 48 ore dal momento della conoscenza del fatto.

La comunicazione dovrà avvenire a mezzo di Posta Elettronica Certificata all'indirizzo istituzionale dell'Ente.

- f) Al fine di consentire al Titolare una pronta e completa evasione delle istanze di accesso e, comunque, di ogni esercizio del diritto da parte dell'interessato, collaborare in ogni momento con il Titolare, assistendolo negli obblighi derivanti dallo stesso Regolamento, specificati all'interno dello stesso protocollo allegato alla presente (documento "Procedura diritti dell'interessato").
- g) Ai sensi dell'Art. 28, comma 3, lettera g) del Regolamento UE 679/2016, restituire tutti i dati personali trattati per conto del Titolare dopo la fine della prestazione di servizi relativi al trattamento, impegnandosi, inoltre, ad eliminare ogni copia esistente degli stessi, salvo che il diritto dell'Unione europea o la legge dello Stato membro, qualora applicabile, non dispongano diversamente.

Registro del trattamento

Il Responsabile del trattamento deve inoltre tenere, in forma scritta, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE 679/2016, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un Titolare del trattamento contenente:

il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, dell'eventuale rappresentante del titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;

ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del Regolamento, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del Regolamento.

Il Responsabile, in ottemperamento al dettato normativo di cui all'art 30 Regolamento UE 679/2016, si obbliga ad esibire il registro correttamente compilato e aggiornato, qualora l'Autorità di controllo ne imponga l'esibizione.

Per	tutto	quanto	non	espressamente	previsto	nel	presente	atto,	si	rinvia	alle	disposizioni	generali	vigenti	in
materia di protezione dei dati personali.															

Informazioni e comunicazioni

Il DPO è

Con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile esterno del trattamento accetta la nomina e conferma, altresì, la diretta e approfondita conoscenza della normativa più volte citata, nonché degli obblighi in essa previsti e con questo dichiara che la propria attività è conforme al Regolamento UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento

f.to digitalmente

Il Responsabile esterno per accettazione

f.to digitalmente